

Circolare informativa al servizio delle Imprese**Tavagnacco, 17 Novembre 2015****n. 11/2015**

Legge Delega di Riforma Fiscale "Revisione del sistema sanzionatorio - amministrativo"

E' stato pubblicato, in attuazione della Legge Delega di Riforma fiscale il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante "Revisione del sistema sanzionatorio". Nella precedente circolare si sono illustrate le novità riguardanti le sanzioni penali. Di seguito, si illustrano le principali novità del predetto Decreto Legislativo riguardanti il sistema sanzionatorio in ambito amministrativo. Si evidenzia che le nuove disposizioni opereranno, molto probabilmente, come previsto dalla legge di Stabilità per il 2016 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non dal 1° gennaio 2017.

In materia di sanzioni per omessa dichiarazione, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA viene previsto che se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e, comunque, prima di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione (con un minimo di euro 200); in caso diverso, la sanzione va dal 120% al 240%, con un minimo di euro 250. Viene, dunque, introdotta una disposizione di favore per il contribuente che si attiva per regolarizzare la sua situazione prima dell'intervento dell'Amministrazione finanziaria. Se dalla dichiarazione omessa non risultano imposte dovute, si applicherà la sanzione da euro 250 ad euro 1.000 (euro 2.000 per l'IVA). Se la dichiarazione viene spontaneamente presentata entro il termine per quella dell'anno successivo, sempre nel caso non risultino imposte dovute, la sanzione scende da euro 150 ad euro 500 (euro 1.000 per l'IVA).

La sanzione per dichiarazione infedele non sarà più dal 100% al 200%, ma dal 90% al 180%. Se però, vi è una condotta

fraudolenta, mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici e raggiri, la sanzione viene aumentata della metà. Viene prevista una riduzione di un terzo della sanzione base, applicabile in sede d'accertamento, nell'ipotesi in cui la maggiore imposta o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3 per cento rispetto all'imposta e al credito dichiarato. Tale soglia percentuale è individuata calcolando il rapporto tra l'ammontare complessivo del quantum dichiarato e quello del quantum accertato. La riduzione non si applica in caso di condotte fraudolente e di superamento della soglia di euro 30.000. Per beneficiare di tale riduzione è necessario che il componente positivo sia stato erroneamente imputato e, quindi, abbia concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Nell'ipotesi in cui l'errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito non abbia determinato alcun tipo di danno per l'erario, la sanzione è applicata in misura fissa per un ammontare pari ad euro 250.

Viene introdotta una specifica ipotesi di omessa o infedele indicazione del canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo assoggettati a cedolare secca. In particolare si prevede il raddoppio delle sanzioni base.

Il Decreto interviene anche sulle sanzioni da irrogare per violazioni relative al contenuto e alla presentazione dei modelli per gli studi di settore. Il Decreto prevede l'abrogazione delle due maggiorazioni oggi previste. In pratica, quindi, resterà solo la sanzione fissa in misura massima (che peraltro scende a 2.000 euro) per coloro che obbligati e richiamati dall'Agenzia delle Entrate, omettono di presentare il modello. Viene

modificata la disposizione relativa alle violazioni degli obblighi di versamento dei tributi. In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30 per cento è ridotta alla metà. Per quanto riguarda la fattispecie dell'utilizzo in compensazione di un credito inesistente la nuova disposizione definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati. In caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente, è applicata esclusivamente la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura del credito.

Novità in tema di ravvedimento operoso. In particolare, viene specificato che la riduzione sanzionatoria trova applicazione se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 gg dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in sede dichiarativa avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso.

Viene stabilito inoltre che la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite del contratto di locazione deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto entro 30 giorni. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti è sanzionato. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca, entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari ad euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a 30 gg.

Viene modificata anche la disciplina che riguarda le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione del Modello 770. Le novità introdotte corrispondono a quelle previste per le violazioni di omessa e di infedele

presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA. Anche per tali fattispecie è stato introdotto un principio di proporzionalità della sanzione in base all'eventuale ritardo nell'adempimento, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, prevedendosi una sanzione più lieve (dal 60 al 120 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro) nel caso di tardività contenuta nell'effettuazione dell'adempimento, purché non siano già iniziate attività di controllo, altrimenti la sanzione va da 150 a 500 euro e la sanzione per ogni percipiente non indicato è ridotta della metà.

Parallelamente per la dichiarazione infedele dei sostituti d'imposta sono inserite le graduazioni sanzionatorie già previste nell'infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette: oltre a una riduzione della sanzione base (dal 90 al 180 per cento; l'attuale va da 100 al 200 per cento), si prevede l'aggravante dell'aumento della metà della sanzione in presenza di condotte fraudolente. Anche in questo caso, al di fuori di condotte fraudolente, è prevista una riduzione di un terzo della sanzione nell'ipotesi in cui l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati sia complessivamente inferiore al 3 per cento rispetto alle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati. La riduzione non si applica in caso di condotte fraudolente e di superamento della soglia di euro 30.000.

Il Decreto in esame modifica anche la disciplina sanzionatoria della certificazione unica.

Viene inserito un tetto massimo, pari ad euro 50.000, per ciascun sostituto di imposta, quale limite per l'irrogazione della sanzione di 100 euro, prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata (sanzione, peraltro, non cumulabile per espressa previsione normativa).

Si prevede, inoltre, che se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Sanzioni in caso di PEC non propria

Premessa

L'obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC da comunicare ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese è sancito dall'art. 16 comma 6 del DL 185/2008 e dall'art. 5, commi 1 e 2 del DL 179/2012.

Spesso accade che al registro delle imprese sia comunicato, sulla posizione di un'impresa, l'indirizzo PEC di cui è titolare un'altra impresa oppure è comunicato l'indirizzo PEC di chi ha predisposto la pratica di iscrizione al registro stesso (ad esempio è indicata la PEC del commercialista).

Le imprese che si trovano in una situazione appena descritta sono chiamate a dotarsi di un indirizzo PEC proprio e a comunicarlo al Registro Imprese, pena l'applicazione di sanzioni.

L'obbligo di dotarsi di PEC propria

L'obbligo di dotarsi di PEC propria da comunicare anche al Registro Imprese è specificamente stato chiarito con la Circolare n. 77684/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, in cui è stato affermato che "considerato quanto previsto dall'art. 16, cc. 6 e 6-bis del DL 185/08, e dall'art. 5, cc. 1 e 2, del DL 179/2012", si ritiene che "nel caso si rilevi, d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un'altra (o di più altre) - ovvero, comunque, l'iscrizione sulla posizione di un'impresa di un indirizzo PEC che non sia proprio della stessa - dovrà avviarsi la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell'art. 2191 c.c., previa intimazione, all'impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo di PEC proprio".

Inoltre, nella stessa circolare è anche precisato che lo stesso Ministero aveva già avuto occasione di chiarire, (con nota n. 120610 del 16/07/2013, all.1), che precedenti indicazioni operative fornite in passato, secondo cui era possibile, per

le imprese, indicare l'indirizzo di PEC di un terzo, sono da ritenersi ormai superate alla luce della successiva evoluzione normativa, risultando "indubitabile" che per ogni impresa debba essere iscritto, nel registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile.

Le sanzioni – Sulla base di quanto affermato nella circolare n. 77684/2014, dunque, la Camera di Commercio, prima di procedere alla cancellazione della PEC risultante sulla posizione di un'impresa che non sia quella "propria", invia a quest'ultima una comunicazione in cui invita a sostituire il predetto dato con un indirizzo PEC proprio.

Nel caso in cui, l'impresa interessata non aderisce a tale invito nel termine indicato nella comunicazione stessa, oltre alla cancellazione dell'indirizzo PEC si rende applicabile la specifica sanzione prevista dall'art. 16, c. 6-bis, del DL 185/08 (nel caso delle società), e dall'art. 5, c. 2, secondo periodo, del DL 179/12 (nel caso delle imprese individuali), secondo le modalità indicate nel parere n. 141955 del 29/08/2013 del Ministero stesso.

In particolare, è prevista una sanzione da 103 a 1.032 euro, con riduzione a 1/3 se l'impresa comunica la PEC "propria" entro i 30 giorni successivi all'irrogazione della sanzione.

E' importante dare attenzione all'argomento trattato nel presente articolo, poiché l'eventuale cancellazione della PEC sulla propria posizione avrà delle ripercussioni anche sul rapporto tra registro imprese e impresa stessa. Si ricorda, infatti, che l'indirizzo PEC iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso costituisce il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria.